

## IMPOSTE SUL REDDITO

---

### ***Riflessi fiscali dell'assegnazione di azioni proprie***

di **Fabio Landuzzi**

Le significative modifiche introdotte dal D.Lgs. 139/2015 agli [articoli 2357-ter, 2424 e 2424-bis](#), cod. civ., sulle modalità di **rappresentazione contabile e di bilancio delle operazioni su "azioni proprie"**, applicabili dai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio **dal 1 gennaio 2016**, possono legittimamente porre alcuni interrogativi anche rispetto ai **possibili riflessi fiscali** relativi ad alcune vicende delle azioni proprie.

In particolare, uno dei possibili "destini" delle azioni proprie in portafoglio potrebbe essere quello di venire **assegnate ai soci a titolo di dividendo** in natura, da cui deriva la questione se tale operazione possa o meno determinare in capo ai soci assegnatari un **presupposto di tassazione**, ossia si possa configurare una **distribuzione di dividendo** sotto il profilo fiscale.

Va dapprima osservato che, come l'Amministrazione finanziaria aveva già avuto modo di evidenziare nella [risoluzione 26/E/2011](#), la **modalità di rappresentazione contabile** dell'acquisto e del possesso di azioni proprie **non ne modifica la sostanza economica**: come già avveniva per le imprese *las Adopter*, ora anche le imprese che redigono il bilancio secondo i Principi contabili nazionali rappresentano contabilmente l'acquisto, il possesso, la vendita e l'annullamento di azioni proprie come **mere vicende patrimoniali**. Nello specifico, **l'acquisto di azioni proprie rappresenta una diminuzione del patrimonio netto** della società in quanto, nella sua sostanza economica, corrisponde ad una **anticipata restituzione dei conferimenti** ai soci.

Ciò premesso, e venendo al caso della **assegnazione delle azioni proprie**, si ipotizzi che a fronte di un **capitale sociale** complessivo della Spa di **10.000**, il **valore nominale delle azioni proprie** in portafoglio sia pari a **100** e che le azioni proprie siano state acquisite per un **corrispettivo di 1.000**; nell'attuale assetto contabile *post* D.Lgs. 139/2015 si avrebbe che:

- il **capitale sociale resta invariato**;
- la **riserva negativa azioni proprie in portafoglio** (iscritta per 1.000) viene **estinta**;
- in contropartita, viene **diminuita in modo definitivo per 1.000 la riserva disponibile** "utilizzata" per supportare l'acquisto delle azioni proprie.

Cosa accade però sotto il **profilo fiscale**? Equiparando l'assegnazione delle azioni proprie ad una sorta di **contestuale annullamento e aumento gratuito** – tesi condivisa dall'Amministrazione Finanziaria nella [risoluzione 12/E/2012](#) – si avrebbe per la società che a fronte di un'invarianza assoluta del patrimonio netto, dovrebbe essere rilevata una **diversa composizione qualitativa del capitale sociale**: ovvero, per la **quota pari a 100** – il valore nominale – il **capitale sociale** assumerebbe la stessa **natura della riserva "utilizzata"** per

**l'assegnazione**, tipicamente una riserva di utili. Ai fini fiscali, perciò, l'assegnazione di azioni proprie sarebbe equiparata ad un aumento gratuito con passaggio di riserve a capitale.

Tale passaggio assume come noto rilevanza in occasione di eventuali **successive operazioni di riduzione** del capitale nelle quali dovrà essere data priorità alla quota formata da **riserve di utili**, ai sensi dell'[articolo 47, comma 6, del Tuir](#).

L'operazione potrebbe poi riverberare da subito **effetti anche sui soci** nella particolare circostanza in cui il capitale sociale, per via di operazioni compiute nel corso della vita dell'impresa, fosse già formato in tutto o in buona parte da **riserve di utili trasferite per via di aumenti gratuiti**. Immaginiamo cioè che, nell'esempio precedente, a fronte di 10.000 di capitale sociale, per ben **9.960** esso sia **formato con riserve di utili**. In questa circostanza, assumendo l'approccio sopra enunciato, il passaggio a capitale della riserva "utilizzata" per 100 troverebbe capienza solo per 40; in altre parole, si avrebbe una **implicita riduzione del capitale per 60** che, ai sensi del sopra richiamato [comma 6 dell'articolo 47 del Tuir](#), innescerebbe un fenomeno impositivo, ossia l'emersione di un **dividendo distribuito**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

